

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1123

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del Memorandum	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali di difesa, con durata a tempo indeterminato, concluso tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa malese, è stato firmato a Kuala Lumpur il 28 settembre del 1993.

Tale strumento normativo, ispirato dalla volontà di entrambe le parti di promuovere la collaborazione nel settore dei sistemi di difesa, si inserisce in un ampio quadro di accordi in vari settori, già conclusi tra il nostro Paese e la Malaysia, che rappresentano le fondamenta giuridiche per il potenziamento dei rapporti economici bilaterali.

Il Memorandum si propone nello specifico di promuovere la cooperazione in ambito militare (attraverso lo scambio di informazioni, la realizzazione di esercitazioni congiunte tra le Forze armate dei due Paesi, nonché attraverso l'uso reciproco delle infrastrutture militari e lo scambio di personale), di agevolare gli acquisti e gli approvvigionamenti di materiali per la difesa e loro parti di ricambio, e, infine, di potenziare la cooperazione tra le industrie della difesa.

Sono previste, inoltre, all'articolo 6 del Memorandum in questione le misure di sicurezza necessarie a garantire il trattamen-

to di materiali, progetti, disegni, tecniche specifiche e qualsiasi informazione a carattere classificato.

L'attuazione del Memorandum avverrà attraverso la costituzione di due Comitati misti (così come stabilito all'articolo 5 della convenzione stessa): uno per la logistica ed i materiali e l'altro per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo; tali Comitati si riuniranno alternativamente in Italia e in Malaysia, qualora entrambe le Parti ne ravvisino l'esigenza.

Tali Comitati saranno presieduti alternativamente da funzionari dei rispettivi Ministeri della difesa e saranno presieduti dal funzionario ospitante; si riuniranno senza cadenze periodiche. Al termine di ciascuna riunione presenteranno ai Ministeri di competenza un rapporto congiunto. La lingua di lavoro comune sarà l'inglese.

Per la soluzione delle controversie si farà ricorso ai Comitati misti i quali, attraverso consultazioni reciproche, cercheranno di ricomporre le vertenze; ove non si riesca, le controversie saranno risolte per via diplomatica.

Concludono il Memorandum d'intesa le clausole di rito sull'entrata in vigore dell'accordo stesso.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e la Malaysia in materia di cooperazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 5 che prevede la partecipazione ai due Comitati misti incaricati dell'esame dei programmi operativi, che si riuniranno alternativamente in Malaysia e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di otto funzionari a Kuala Lumpur, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 giorni x 8 persone)	L.	5.760.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario, \$ USA 128, al cambio di lire 1.650 = lire 211.000, cui si aggiungono lire 63.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 274.000 viene ridotto di lire 70.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 204.000 x 4 giorni x 8 persone)	»	6.528.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kuala Lumpur (lire 4.733.000 x 8 persone = lire 37.864.000 + lire 1.893.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	39.757.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

Totale onere (art. 5)	L.	52.045.000
-----------------------	----	------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei biennio successivi, ammonta a lire 52.045.000, in cifra tonda lire 52.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Pertanto, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

a) gli eventuali scambi di personale ai fini dell'addestramento militare (articolo 2, punto 1) e per le esercitazioni congiunte (articolo 2, punto 3) del personale militare (articolo 2, comma 5, parte 1), nonché la partecipazione degli osservatori alle attività in materia di difesa ed ai seminari tecnico-operativi (articolo 2, punto 2, parte 2) potranno essere accolti soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi ed esercitazioni e previo rimborso, da parte del Paese richiedente, dei relativi oneri; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

b) il controllo sugli obblighi contrattuali delle industrie nazionali (articolo 4, punto 3) nonché l'assistenza da fornire al Paese richiedente (articolo 4, punto 4) vengono assicurati, rispettivamente, dalle strutture già operanti nel Ministero della difesa, nonché dalle stesse imprese nazionali produttrici di materiali; pertanto, non vengono chieste spese aggiuntive;

c) l'eventuale ricorso ad esperti per le riunioni dei Comitati misti (articolo 5, punto 1, parte 2) viene sottoposto alla decisione delle Parti contraenti: non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della difesa, che potrà avvalersi, per le riunioni che si terranno a Roma, di tecnici in servizio presso il proprio Dicastero, oppure, qualora necessario, di quelli provenienti da altri Ministeri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Memorandum stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia da qui in avanti denominati "PARTI" se indicati congiuntamente e "PARTE" se singolarmente:

considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e la Malaysia ed i rispettivi popoli;

desiderando rafforzare queste relazioni amichevoli;

considerando il desiderio delle PARTI di promuovere la cooperazione nel settore della Difesa;

considerando che questa cooperazione sarà di beneficio reciproco;

impegnandosi ad incoraggiare l'incremento di una tale cooperazione al servizio dei rispettivi interessi economici e della Difesa;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1OBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE

Le PARTI convengono di promuovere attivamente, nel rispetto della legge internazionale e delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, la cooperazione nel campo della Difesa, nei settori sottoindicati:

- 1.1. cooperazione in ambito militare come indicato all'Articolo 2;
- 1.2. agevolazione per gli acquisti e gli approvvigionamenti di materiali per la difesa e ricambi, come indicato all'Articolo 3;
- 1.3. cooperazione tra le industrie della difesa, come indicato all'Articolo 4.

ARTICOLO 2COOPERAZIONE MILITARE

Le PARTI concordano di focalizzare la loro cooperazione militare sui seguenti punti:

2.1. ADDESTRAMENTO MILITARE

L'addestramento militare del personale della difesa dovrà basarsi, tutte le volte che sia possibile ed opportuno, sul concetto di reciprocità. Il Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo esaminerà le esigenze e possibilità di

ciascuna PARTE, per quanto riguarda vari tipi di addestramento disponibili o possibili, sia nelle istituzioni militari che in quelle universitarie.

2.2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

2.2.1. Lo scambio di informazioni avverrà secondo le linee seguenti:

- concetti e dottrine operative;
- informazioni tecniche;
- ricerca e sviluppo nelle scienze della difesa.

2.2.2. Le modalità di tale scambio verranno stabilite dal Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo e addestrativo e potranno consistere, tra l'altro, in:

- scambio di documenti;
- partecipazione in veste di osservatori ad attività collegate alla difesa, secondo quanto stabilito dalla PARTE che le ha avviate;
- seminari tecnico-operativi.

2.3. ESERCITAZIONI MILITARI

Le PARTI, nella misura in cui ciò sia realistico, pratico e di reciproco vantaggio, parteciperanno ad esercitazioni congiunte fra le loro Forze Armate. La fattibilità, il tipo e le modalità di svolgimento di tali esercitazioni congiunte saranno stabiliti dal Comitato Misto per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo.

2.4. USO DELLE INFRASTRUTTURE

Ogni PARTE potrà permettere all'altra di usare le proprie infrastrutture militari, per usi diversi da quello operativo, in caso di transito, manutenzione e riparazioni in base a quanto stabilito dalla PARTE che le fornisce. Ogni PARTE pagherà il costo per il rispettivo uso di tali infrastrutture.

2.5. SCAMBIO DI PERSONALE

2.5.1. Ogni PARTE farà del suo meglio per realizzare lo scambio di personale militare nei settori di vantaggio reciproco.

2.5.2. Eventuali ulteriori esigenze connesse con le attività sopra menzionate, saranno di volta in volta concordate e definite fra le PARTI.

ARTICOLO 3

AGEVOLAZIONE PER GLI ACQUISTI E GLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI PER LA DIFESA E DI PARTI DI RICAMBIO

3.1. Ciascuna parte dovrà facilitare e controllare i contratti nel settore della difesa tra ditte, appaltatori ed Enti dei due Paesi per l'acquisto ed approvvigionamento di materiale per la difesa e di parti di ricambio.

3.2. Ciascuna PARTE farà del proprio meglio per assicurare una agevole realizzazione di quanto stabilito all'Articolo 3.1..

ARTICOLO 4COOPERAZIONE TRA LE INDUSTRIE PER LA DIFESA

- 4.1. Ogni PARTE fara' del proprio meglio per promuovere la cooperazione industriale tra le industrie per la difesa dei due Paesi.
- 4.2. Ciascuna PARTE informera' le industrie del proprio Paese del contenuto di questo Memorandum d'Intesa.
- 4.3. Ogni PARTE facilitera' e controllera' che le ditte adempino agli obblighi contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo Memorandum d'Intesa.
- 4.4. In conformita' a quanto stabilito dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali, ciascuna PARTE fornira', ogni qualvolta possibile, assistenza ai contraenti dell'altra PARTE per ogni questione inerente a quanto disposto da questo Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 5GESTIONE DELLA COOPERAZIONE5.1. FORMAZIONE DI COMITATI

- 5.1.1. Per il controllo, la gestione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le PARTI concordano di costituire i seguenti due Comitati Misti:

- Comitato per la logistica ed i materiali;
- Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo.

5.1.2. Ciascuno di questi Comitati sarà presieduto alternativamente da un funzionario designato dal Ministero della Difesa della Malaysia, se la riunione avrà luogo in Malaysia, o da un funzionario nominato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana se la riunione si terrà in Italia. Questi Comitati potranno essere assistiti da esperti, provenienti da altri Ministeri o Enti, qualora ciò sia ritenuto opportuno da ciascuna PARTE.

5.1.3. Questi Comitati, in linea di massima, si riuniranno alternativamente in Malaysia ed in Italia. Tali riunioni si terranno soltanto se e quando sarà ritenuto opportuno.

5.1.4. Questi Comitati presenteranno, a conclusione di ogni riunione, un rapporto congiunto al Ministero della Difesa di ciascuna PARTE.

5.1.5. Alla prima riunione di questi Comitati dovranno essere definiti i loro rispettivi ambiti di competenza.

5.1.6. Al fine di facilitare la reciproca comprensione, sarà utilizzato l'inglese come lingua di lavoro per le attività derivanti da questo Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 6DISPOSIZIONI GENERALI6.1. ACCORDO DI SICUREZZA

6.1.1. Ciascuna PARTE garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum d'Intesa, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla PARTE originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla PARTE originatrice.

6.1.2. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle PARTI è la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETO o SECRET
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL
RISERVATO o RESTRICTED

MALAYSIA

RAHSIA o SECRET
SULIT o CONFIDENTIAL
TERHAD o RESTRICTED

6.1.3. Le PARTI garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sulla base del presente Memorandum d'Intesa, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi

ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le PARTI e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum d'Intesa.

6.1.4. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia della PARTE sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le PARTI.

6.1.5. Le visite di funzionari di una delle PARTI ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra PARTE, saranno regolate dalle procedure ed esigenze di ciascuna PARTE.

6.1.6. Qualora lo scambio di informazioni classificate nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa dovesse avvenire tra Industrie od Enti diversi dalle PARTI, dovranno essere presi separati accordi fra le Autorita' responsabili dei due Paesi.

6.2. RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE

Ogni controversia o disputa in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum d'Intesa, dovra' essere risolta dalle Parti attraverso consultazioni reciproche nell'ambito dei Comitati Misti e, ove necessario, attraverso canali diplomatici.

6.3. VALIDITA'

6.3.1. Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data in cui le PARTI si saranno scambiate comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso di una delle due PARTI, con un preavviso di sei mesi.


6.3.2. In caso di recesso dal presente Memorandum d'Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Gli impegni e gli obblighi previsti dall'Articolo 6.1. dovranno essere mantenuti.

6.3.3. Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle PARTI.

Fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 in due copie originali in lingua italiana ed inglese, essendo ciascun testo ugualmente autentico.


In fede le PARTI firmatarie debitamente autorizzate dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'Intesa.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



Sen. Fabio Fabbrì
Ministro della Difesa

PER IL GOVERNO DELLA
MALAYSIA



YB Dato' Sri Mohd Najib
Bin Tun Haji Abdul Razak
Ministro della Difesa